



ATTO N. 1770

***P*ROPOSTA DI LEGGE**

di iniziativa dei Consiglieri GIROLAMINI, FASOLO E FINAMONTI

“Attuazione della legge 30/3/2001, n. 130 in materia di cremazione e dispersione delle ceneri, garanzia di sepoltura e di onoranze funebri nel rispetto delle diverse culture”

*Depositato al Servizio Assistenza sul Regolamento Interno,
Monitoraggio e Sviluppo Processi il 13.6.2003*

Trasmesso alla III Commissione Consiliare Permanente il 16.6.2003

PROGETTO DI LEGGE: "Attuazione della legge n.130/2001 in materia di cremazione e dispersione delle ceneri, garanzia di sepoltura e di onoranze funebri nel rispetto delle diverse culture".

RELAZIONE

Oggi la cremazione è la scelta di centinaia di milioni di persone in tutto il mondo. La pratica è di antichissima tradizione: in Asia questa consuetudine si è mantenuta pressoché inalterata da millenni; anche in Europa, presso i Greci e i Romani, esisteva l'usanza di cremare le persone; l'ascesa del cristianesimo, e poi dell'islamismo, ne fecero decadere la pratica a favore della sepoltura.

Solo negli ultimi secoli si è tornati a parlare di cremazione nel mondo occidentale. Nel 1822 il corpo del poeta Shelley fu bruciato sulla spiaggia di Viareggio: quello fu il primo atto di una lunga battaglia che, con la nascita della prima società per la cremazione, portò a un progressivo incremento del numero dei sostenitori.

Dal 1963 anche la Chiesa cattolica ha abolito il divieto di farsi cremare per i propri fedeli. Nell'aprile del 2002 il Prefetto della Congregazione per il Culto Divino, il cardinale Jorge Medina Estevez, ha addirittura annunciato che è in preparazione una liturgia apposita per questa cerimonia. Tuttavia, il Codice di Diritto canonico sostiene ancora, al canone 1176, che *"la Chiesa raccomanda vivamente che si conservi la pia consuetudine di seppellire i corpi dei defunti; non proibisce la cremazione, a meno che questa non sia stata scelta per ragioni contrarie alla dottrina cristiana"*.

Negli ultimi decenni, la spinta ad emanare normative a favore della cremazione si è fatta sempre più decisa, anche in Italia. Importanti, in tale senso, sono state alcune leggi promulgate tra il 1987 e il 1990. Tali leggi non consentivano, però, la dispersione delle ceneri, che dovevano invece essere conservate all'interno del cinerario comune.

L'inadeguatezza della legge ha spinto il Parlamento italiano a discutere di un suo aggiornamento nel corso della tredicesima legislatura e finalmente, poco prima che il parlamento venisse sciolto, nel marzo 2001 la nuova legge ha visto la luce.

La principale novità del testo è data dal venire meno del divieto di dispersione delle ceneri. E' caduto conseguentemente l'obbligo di conservazione nei cimiteri. La dispersione potrà essere effettuata in spazi aperti (mari, laghi, boschi, montagne, campagne), in aree private, oppure in spazi riservati all'interno dei cimiteri.

Il presente disegno di legge, che si compone di quattro articoli, è stato elaborato a partire dalle norme vigenti e si propone di attuare la legge n. 130 del 30 marzo 2001 che dà disposizioni in materia di cremazione e di dispersione delle ceneri, venendo incontro alle motivazioni di uomini e donne che, spinti da principi culturali, filosofici, religiosi o, semplicemente, da fattori di ordine pratico ed economico, desiderano che, dopo la morte, il proprio cadavere sia cremato e le ceneri sparse o conservate secondo le volontà da essi espresse. D'altra parte, la cremazione è una pratica igienica ed ecologica che permette di ridurre considerevolmente gli spazi ed i costi sostenuti dalle famiglie.

E' una legge, quella del 2001, con la quale viene superato l'art. 411 del codice penale, prevedendo che, sulla base di espressa volontà del defunto, non costituisce reato la dispersione delle ceneri di cadavere

autorizzata dall'ufficiale di stato civile, ma i cui principi non sono mai stati applicati per carenza normativa e per la mancata revisione del Regolamento di Polizia mortuaria, di cui al DPR 285/90.

Già con l'entrata in vigore della legge di riforma costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001, "Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione", è stato posto il problema della revisione del Regolamento di Polizia Mortuaria. Tale legge, all'art. 3, presuppone che l'emanazione di detto Regolamento non sia più di competenza dello Stato, ma che sia invece la Regione a dover legiferare in materia - rientrando questa nell'ambito della legislazione concorrente ed essendo la sepoltura fra le questioni igienico-sanitarie di competenza delle Regioni -, fermo restando che *"la determinazione dei principi fondamentali è riservata alla legislazione dello Stato"*.

Con il presente articolato, che intende soddisfare anche in questa materia l'aspirazione di ognuno a libere e consapevoli scelte, si riprendono alcuni contenuti innovativi della legge 130/2001 - rispetto della volontà del defunto, possibilità di dispersione o conservazione delle ceneri - declinandone l'applicazione e, quindi, fornendo lo strumento per la loro effettiva applicazione.

Con questo d.d.l. è introdotta la necessità che ci sia una completa informazione a tutela dei cittadini, considerati i risvolti sociali, culturali e religiosi correlati a tale servizio, che non possono essere regolamentati dalle sole leggi di mercato.

La proposta di legge introduce anche altre innovazioni: fra queste, la garanzia di sepoltura nel rispetto delle diverse culture, fatto rilevante, specie in una società come l'attuale che tende sempre più verso la multietnicità e la molteplicità di culti religiosi e di modalità di tumulazione. In questo senso, è fatto obbligo ai Comuni dell'Umbria di assicurare spazi adeguati anche per lo svolgimento di funerali civili, sull'esempio delle realtà di buona parte d'Europa, dove le società laiche ed umaniste da tempo sono sensibilizzate per assicurare il soddisfacimento delle tante richieste per la celebrazione di riti non religiosi.

E' con la rivoluzione francese che furono emanate le prime normative che prevedevano la possibilità, ed il luogo, per funerali civili. Nell'Ottocento, anche dopo la Restaurazione, molti personaggi vi ricorsero, da Victor Hugo a Giuseppe Garibaldi, ma pure in tempi recenti tanta parte della storia italiana ha chiesto esequie laiche: fra gli altri, il Presidente della Repubblica Sandro Pertini, ma anche Enrico Berlinguer, Italo Calvino, Altiero Spinelli, Carlo Cassola, Alberto Moravia, Nanni Loy, Luciano Lama, Nilde Iotti, Leo Valiani, Massimo D'Antona, Indro Montanelli, Lucio Colletti, Carmelo Bene, Francesco De Martino, Luciano Berio.

Tra le altre novità del d.d.l., viene esteso all'attività cimiteriale il principio di privatizzazione. E' infine data facoltà ai Comuni di prevedere appositi cimiteri per i cosiddetti "animali d'affezione".

Con l'ultimo articolo (Prelievo di cornea a scopo di trapianto terapeutico e rilascio di cadaveri a scopo di studio), materia ampiamente trattata dalla legge 29 dicembre 1993, n.578 e nel D.M. 582 del 22 agosto 1994, viene introdotta l'incentivazione al prelievo di cornea anche con decesso al domicilio; la procedura sarà regolamentata dalla Giunta regionale, ma con la presente normativa viene introdotto il principio che la si debba favorire.

Art.1 (Cremazione)

1. L'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto dei principi e delle modalità di cui alla legge 30 marzo 2001, n.130 "*Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri*".
2. La dispersione delle ceneri avviene nei luoghi indicati dall'art.3, comma c) della legge suddetta o nel cinerario comune ed è eseguita dal coniuge, da altro familiare o dal personale a tal fine autorizzato dall'avente diritto.
3. Nel caso in cui il defunto non abbia manifestato la volontà di far disperdere le sue ceneri, queste vengono riposte in un'urna sigillata, recante i dati anagrafici, per la tumulazione o l'affidamento ai familiari.
4. La consegna dell'urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione di un documento nel quale i soggetti di cui al comma 2 dichiarano la destinazione finale dell'urna o delle ceneri; tale documento, conservato in copia presso l'impianto di cremazione e presso il Comune in cui è avvenuto il decesso, costituisce documento di accompagnamento obbligatorio nelle fasi di trasporto delle ceneri.

Art. 2 (Attività funebre)

1. Il Comune regola l'attività funebre e informa la cittadinanza, con particolare riguardo alle differenti forme di sepoltura e ai relativi profili economici.
2. Il Comune assicura spazi adeguati anche per lo svolgimento di funerali civili e per lo svolgimento di riti funebri per culti diversi da quello cattolico.
3. La Regione, d'intesa con le associazioni rappresentative dei Comuni e di categoria, promuove l'adozione del codice deontologico delle imprese, società, consorzi che svolgono attività funebre.

Art. 3 (Cimiteri)

1. Il Comune è tenuto a garantire sepoltura:
 - ai cadaveri dei propri residenti e delle persone decedute nel territorio comunale, quale ne sia la residenza;
 - ai cadaveri di aventi diritto al seppellimento in sepoltura privata esistente nel Comune stesso;
 - alle ossa, resti mortali, ceneri derivanti da cadaveri, di cui ai punti precedenti.
2. Ogni Comune, nell'ambito della pianificazione urbanistica e territoriale, prevede aree cimiteriali in grado di rispondere alle necessità di sepoltura nell'arco dei trenta anni successivi all'approvazione degli strumenti urbanistici generali, tenuto conto degli obblighi di cui al comma 1, e con la finalità di favorire il ricorso alle forme di sepoltura di minor impatto sull'ambiente e cioè l'inumazione e la cremazione.

3. La cremazione e manutenzione dei cimiteri possono essere affidate a soggetti pubblici o privati.
4. L'area cimiteriale deve essere delimitata da idonea recinzione. L'area di rispetto lungo il perimetro cimiteriale deve essere definita considerando:
 - la necessità di dotazione di parcheggi e servizi per i frequentanti;
 - l'eventuale necessità di ampliamento, in relazione alle previsioni di cui al precedente comma;
 - l'eventuale presenza di servizi o impianti tecnologici all'interno del cimitero e conseguenti distanze di tutela;
 - il rispetto delle attività di culto.

Le dimensioni di detta area di rispetto sono definite dal Comune, a seguito di parere favorevole dell'ASL e nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente.

5. Il Comune, su richiesta di privati o associazioni o enti morali, concede in uso aree all'interno del cimitero per sepolture private, ivi comprese quelle per persone di culto diverso da quello cattolico, nel rispetto dei requisiti tecnici ed igienico-sanitari previsti dalla normativa.
6. Il Comune autorizza:
 - a) la costruzione e l'uso di cimiteri per animali d'affezione, secondo le indicazioni tecniche dell'ASL e dell'ARPA;
 - b) la costruzione di cappelle private fuori dal cimitero, purché contornate da un'area di rispetto, conforme alle disposizioni di legge;
 - c) la tumulazione in luoghi al di fuori del cimitero, previo parere e secondo le indicazioni tecniche dell'ASL e dell'ARPA, quando concorrano giustificati motivi di speciali onoranze.

Art. 4 (Prelievo di cornea a scopo di trapianto terapeutico e rilascio di cadaveri a scopo di studio)

1. Per consentire il prelievo di cornea presso l'abitazione in cui è avvenuto il decesso di persona che abbia dichiarato la volontà di donare gli organi, i congiunti o conviventi ne danno immediata comunicazione all'ASL.
2. Nel caso in cui la persona deceduta abbia disposto l'utilizzo del proprio cadavere per finalità di studio, ricerca ed insegnamento, i congiunti o conviventi ne danno comunicazione all'Ufficio di Stato Civile, che rilascia l'autorizzazione al trasporto, previo assenso e a spese dell'Istituto ricevente.